



MEMORIA SCRITTA

UNAITALIA – Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova

8 novembre 2019

ATTO SENATO N. 1586

“BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022”

UNAITALIA - UNIONE NAZIONALE FILIERE AGROALIMENTARI CARNI E UOVA

Unaitalia è l'associazione di categoria che tutela e promuove le **filieri agroalimentari italiane delle carni e delle uova e rappresenta oltre il 90% dell'intera filiera avicunicola nazionale ed una fetta molto cospicua di quella suinicola**, per un fatturato complessivo stimato intorno a 5.850 milioni di euro e un numero di addetti di circa 80.000 unità, compreso l'indotto. Il comparto avicolo italiano produce oltre 1,3 miliardi di kg di carne avicola e circa 12,6 miliardi di uova destinate al consumo diretto attraverso una filiera totalmente integrata e 100% Made in Italy, dall'allevamento alla trasformazione.

UNAITALIA

Via Cesare balbo 35- 00184 Roma (Italia) - Codice Fiscale 9769021 058 4
Tel. 06/4874980 - Fax 06/45497540 - email: unaitalia@unaitalia.com
www.unaitalia.com

OSSERVAZIONI ALL'ART. 79 DELLA PROPOSTA DI LEGGE A.S. 1586 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022"

Le filiere agroalimentari che Unaitalia rappresenta guardano con particolare preoccupazione all'ipotesi di tassazione aggiuntiva contenuta all'articolo 79 della Legge di Bilancio 2020 "*Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile*". Tale imposta rappresenterebbe non solo un ulteriore gravoso elemento di costo che, a nostro avviso, appare ingiustificato, ma rischia di avere un notevole impatto sociale che si tradurrebbe in differenti scelte da parte dei consumatori. I prodotti realizzati dalle aziende della filiera sono infatti **alimenti di largo e popolare consumo**, spesso di **primissima necessità** e di primaria importanza nutrizionale, oltre che tipici e caratteristici del **Modello dietetico italiano e mediterraneo**.

Non a caso il legislatore, al fine specifico di non gravare sulla capacità di spesa dei redditi bassi e medio-bassi, ha ritenuto per lo più di applicare le aliquote IVA ridotte del 4% e del 10% a questi prodotti. Si consideri inoltre che i nostri prodotti e così pure i loro imballaggi sono caratterizzati da un uso che rende abituale il conferimento degli imballaggi agli appositi **sistemi di raccolta differenziata**.

È altresì giusto ricordare che le aziende e le filiere che rappresentiamo investono quotidianamente in innovazione, sia in termini di sostenibilità ambientale che di efficienza energetica. **Una tassa imposta indistintamente sull'uso degli imballaggi in plastica non sarebbe certamente un incentivo al processo di cambiamento**. Pare dunque che tale misura finirebbe con essere solo una ulteriore misura di prelievo fiscale che andrebbe a pesare sulle imprese, sui lavoratori e sui consumatori, che rischia di danneggiare filiere che ogni giorno garantiscono prodotti freschi e sicuri sulle tavole delle famiglie, a prezzi del tutto accessibili, con un livello di redditività per le imprese già decisamente basso.

Oltre a queste preliminari considerazioni, è necessario inoltre, a nostro avviso, tenere presenti i seguenti elementi:

INCREMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI PER LA RACCOLTA E IL RICICLO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA: è bene ricordare che si tratta di **imballaggi per i quali le nostre imprese già corrispondono un contributo economico rilevante al sistema nazionale di raccolta e riciclo dei rifiuti (CONAI)**, nello specifico il contributo più elevato tra quelli definiti da CONAI sulla base delle tipologie di imballaggio. Tale contributo vedrà, tra l'altro, un forte incremento dal 1 gennaio 2020, passando da 369 euro/ton a 546 euro/ton sulla maggior parte dei nostri imballaggi proprio in ragione dei crescenti sforzi per la raccolta e la corretta gestione e valorizzazione (solitamente come produzione termo energetica) di tali involucri al termine della loro vita utile.

MANCANZA DI ALTERNATIVE DI IMBALLAGGIO SICURE: è inoltre necessario considerare **l'inesistenza di materiali alternativi equivalenti con pari funzione e in grado di garantire i medesimi requisiti di sicurezza, salubrità e qualità alimentare nell'interesse dei consumatori**. A differenza di altri settori che utilizzano imballaggi plastici al pari di altri alternativi, le nostre aziende non possono attualmente ricorrere all'impiego di imballaggi diversi senza compromettere le caratteristiche qualitative del prodotto stesso e le garanzie igienico sanitarie per i consumatori, trattandosi di

prodotti freschi ed altamente deperibili.

Peraltro, la stessa Direttiva UE 2019/904 esclude la quasi totalità degli imballaggi dei nostri prodotti alimentari dall'applicazione di misure di riduzione del consumo di plastica e non contempla dunque per essi l'applicazione di tasse o di altre misure economiche.

IMPATTO SULLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE MADE IN ITALY: Vale la pena evidenziare anche gli effetti competitivi che avrebbe una tassazione degli imballaggi di plastica: **avremmo costi superiori ai concorrenti europei e vedremmo dunque minata la competitività dei nostri settori** finendo con il favorire, paradossalmente, le imprese estere, che producono spesso con standard qualitativi molto inferiori rispetto a quelli italiani.

Dal testo della norma, inoltre, non risulta chiaro se l'imposta sia applicata a tutte le tipologie di merci imballate o ai soli prodotti alimentari imballati. Se fosse applicata solo ai prodotti alimentari confezionati, risulterebbe iniqua e senza alcun fondamento visto che la ratio della norma appare quella di voler disincentivare l'abitudine dei consumatori al consumo di plastica monouso, che è diffusa non solo negli imballaggi in campo alimentare ma in tutti i prodotti di largo consumo. Così come strutturata, l'imposta grava solo sui produttori italiani di beni alimentari confezionati e non è applicabile ai prodotti alimentari importati già confezionati, creando un **gap competitivo insostenibile** con tali prodotti importati dall'estero.

La norma non produrrebbe dunque, a nostro avviso, alcun effetto di natura dissuasiva nello scoraggiare comportamenti ambientalmente impattanti da parte dei consumatori. Inoltre, per le dinamiche di filiera dei prodotti alimentari ad aliquota IVA ridotta del 4% e del 10%, ossia alimenti caratterizzati da **bassa marginalità** e ad **elevata deperibilità**, l'imposta difficilmente sarà riversata sul prezzo finale dei prodotti, trasformandosi solo in costo di produzione aggiuntivo, con il rischio concreto di far aumentare le pressioni tra gli anelli della filiera agroalimentare, già provata da ulteriori fattori critici (impatto della Brexit, effetti dell'accordo Ue-Mercosur e Ue-Ucraina con contingenti ulteriori di carni avicole importate, riduzione consumi interni ed export). Pare dunque che tale misura finirebbe con essere solo una ulteriore misura di prelievo fiscale che andrebbe a pesare sulle imprese, sui lavoratori e sui consumatori, che rischia di danneggiare filiere che ogni giorno garantiscono prodotti freschi e sicuri sulle tavole delle famiglie, a prezzi del tutto accessibili, con un livello di redditività per le imprese già decisamente basso.

Considerato quanto sopra esposto, a nostro avviso, **gli imballaggi dei prodotti alimentari dovrebbero essere ragionevolmente esclusi a monte da ogni ipotesi di tassazione aggiuntiva**. Avanziamo quindi, di seguito, due ipotesi di possibili modifiche legislative che vanno ad escludere dall'applicazione dell'imposta, nel primo caso, tutti i prodotti alimentari e, nel secondo caso, solo i prodotti alimentari ai quali sono applicate le aliquote IVA agevolate del 4% e 10%, come al DPR 633/1972.

**ATTO SENATO N. 1586 - "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020
E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022"**

Art. 79

(Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile)

All'art. 1, dopo le parole *"Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"* sono aggiunte le seguenti: *"e i prodotti alimentari"*.

MOTIVAZIONE

L'ipotesi di tassazione aggiuntiva rischia di avere un impatto sociale ben diverso se applicata ai prodotti alimentari. I prodotti alimentari, così pure i loro imballaggi, sono caratterizzati da un uso tipicamente domestico che rende abituale il conferimento degli imballaggi agli appositi sistemi di raccolta differenziata e non sono tra quelli che si rinvergono ed inquinano le spiagge, le acque interne e i mari.

Si tratta, inoltre, di imballaggi che già corrispondono un contributo economico rilevante al sistema nazionale di raccolta e riciclo dei rifiuti (CONAI), contributo che fino all'anno 2017 era di 188 euro/ton, aumentato a 228,00 euro/ton dal 1° gennaio 2018, poi a 369 euro/ton dal 1° gennaio 2019 e che sarà incrementato ulteriormente dal 1 gennaio 2020, passando a 546 euro/ton proprio in ragione dei crescenti sforzi per la raccolta e la corretta gestione e valorizzazione di tali involucri al termine della loro vita utile.

Allo stato attuale, per la maggior parte dei prodotti alimentari, non esiste inoltre un'alternativa equivalente all'imballaggio in plastica, con pari funzione e in grado di garantire i medesimi requisiti di sicurezza, salubrità e qualità alimentare nell'interesse dei consumatori. I prezzi delle poche, insufficienti e comunque tecnicamente e funzionalmente inadeguate alternative risultano comunque proibitivi.

**ATTO SENATO N. 1586 - "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020
E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022"**

Art. 79

(Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile)

All'art. 1, dopo le parole *"Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"* sono aggiunte le seguenti: *"e i prodotti alimentari ai quali sono applicate le aliquote IVA agevolate del 4% e 10%, come al DPR 633/1972"*.

MOTIVAZIONE

L'ipotesi di tassazione aggiuntiva rischia di avere un impatto sociale ben diverso se applicata ai prodotti alimentari. Non a caso lo stesso legislatore, al fine specifico di non gravare sulla capacità di spesa dei redditi bassi e medio-bassi, ha ritenuto per lo più di applicare le aliquote IVA ridotte del 4% e del 10% ai prodotti alimentari di più largo e popolare consumo, spesso di primissima necessità e di primaria importanza nutrizionale, per di più legati proprio per loro natura alla tradizione alimentare italiana.

I prodotti alimentari ad aliquota IVA ridotta, così pure i loro imballaggi, sono inoltre caratterizzati da un uso tipicamente domestico che rende abituale il conferimento degli imballaggi agli appositi sistemi di raccolta differenziata e non sono tra quelli che si rinvergono ed inquinano le spiagge, le acque interne e i mari.

Si tratta, inoltre, di imballaggi che già corrispondono un contributo economico rilevante al sistema nazionale di raccolta e riciclo dei rifiuti (CONAI), contributo che fino all'anno 2017 era di 188 euro/ton, aumentato a 228,00 euro/ton dal 1° gennaio 2018, poi a 369 euro/ton dal 1° gennaio 2019 e che sarà incrementato ulteriormente dal 1 gennaio 2020, passando a 546 euro/ton proprio in ragione dei crescenti sforzi per la raccolta e la corretta gestione e valorizzazione di tali involucri al termine della loro vita utile.

Allo stato attuale, per la maggior parte dei prodotti alimentari, non esiste inoltre un'alternativa equivalente all'imballaggio in plastica, con pari funzione e in grado di garantire i medesimi requisiti di sicurezza, salubrità e qualità alimentare nell'interesse dei consumatori. I prezzi delle poche, insufficienti e comunque tecnicamente e funzionalmente inadeguate alternative risultano comunque proibitivi.

Nel caso dei prodotti alimentari con aliquote IVA ridotte del 4% e del 10%, data la ristrettezza dei loro margini di guadagno e a causa della situazione del mercato e dei consumi, l'impennata di costo dovuta ad un'eventuale applicazione della tassazione della plastica ai loro imballaggi genererebbe inoltre inevitabilmente forti tensioni tra gli operatori all'interno dell'intera catena di produzione e consumo.